



COMUNE DI AVELLINO
SETTORE AMBIENTE E QUALITA'
SERVIZIO TUTELA E RISORSE AMBIENTALI

Ordinanza n. 374 R.O.

Avellino li 08/07/08

Oggetto: Prevenzione incendi.

IL SINDACO

Premesso:

- che ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- che il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione Civile;

Visto:

- l'art. 15 della legge n. 225/92;
- la legge 21/11/2000 n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi;
- la legge regionale 7 maggio 1996 n.11;
- l'art. 50, comma 4 del T.U.E.L.;
- il Codice della Strada art. 15 lettera i;
- il D.P.G.R. n. 124 del 20/06/2008 – Dichiarazione stato di massima pericolosità degli incendi boschivi;

Considerata la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi ;

Considerato che esistono condizioni climatiche favorevoli che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale di incendio per le zone boscate della Regione Campania, fatto salvo quanto dettato con decreto della Regione Campania n. 124 del 20/06/2008;

ORDINA

A tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

- Alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore a 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
- Al decespugliamento laterale dei boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

In tutto il territorio del Comune di Avellino, è vietato:

- nelle zone boscate e cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, **compiere azioni o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi;**
- accendere fuochi all'aperto nei boschi, o ad una distanza minore di 100 metri dai medesimi;
- fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano;
- gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade.

L'accensione di fuochi per attività turistiche ricreative è consentita solo nelle aree idonee e specificatamente attrezzate individuate da Enti locali da altre amministrazioni o da privati.

I fuochi d'artificio, sono vietati per una distanza di 1 Km dai boschi.

L'abbruciamento dei residui vegetali, provenienti dalla ripulitura di orti, giardini e dalle lavorazioni agricole, in particolare dai nocioleti nel periodo fino al 30 settembre c.a. **deve essere obbligatoriamente limitata alle seguenti fasce orarie:**

- dall'alba alle ore 07.00 nelle zone del centro abitato ed in quelle limitrofe ad esso per una distanza non inferiore a m. 200;
- dall'alba alle ore 10.00 nelle rimanenti zone agricole del territorio comunale.

L'abbruciamento è regolato dalle seguenti condizioni:

- l'area deve essere circondata da una fascia arata, ripulita da ogni tipo di vegetazione, di almeno 5 metri di larghezza;
- le operazioni devono essere condotte da un numero di persone necessarie a controllare costantemente il fuoco e l'intero perimetro;
- il fuoco deve essere spento prima di abbandonare l'area.

L'abbruciamento è assolutamente vietato in presenza di vento.

DISPONE

A carico dei trasgressori sarà elevata sanzione amministrativa da un minimo di **€51,65** ad un massimo di **€516,46** salvo quant'altro previsto dalla legge 353/2000 in materia penale.

Il Comando di Polizia Comunale e tutti gli Organi di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza verrà notificata a:

Messi Comunali per l'Affissione all'Albo Pretorio

All'Ufficio Economo per la stampa e l'Affissione

IL SINDACO
dott. Giuseppe Galasso